



84040 Capaccio Scalo li
Via Magna Graecia, 341
Tel. 0828/725038 - 725577
Fax 0828 - 724541
Cod. Fisc. 81000270652
E-mail: v. sito
Internet: www.bonificapaestum.it

REGOLAMENTO

di

BONIFICA IDRAULICA

OPERE IRRIGUE

POLIZIA IDRAULICA

Approvato con deliberazione C.D. n. 20 del 26.06.2008

Modificato con deliberazione C.D. n. 14 del 30.11.2011

Sommario

TITOLO I ATTRIBUZIONE DEL CONSORZIO - LE OPERE	5
Art. 1 Attribuzioni del Consorzio	5
Art. 2 Opere di bonifica consorziali	5
Art. 3 Opere di bonifica di competenza privata	5
TITOLO II CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 4 Occupazioni per lavori	6
Art. 5 - Accesso ai fondi	6
Art. 6 Servitù di marezzana	6
Art. 7 Compensi	7
Art. 8 Manutenzione degli argini	7
Art. 9 - Sbocchi di fossi privati	7
Art. 10 Manutenzione delle opere private	8
Art. 11 Gravame a carico del fondo non più agricolo	8
Art. 12 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private	9
Art. 13 Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati	9
Art. 14 Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria	9
Art. 15 - Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione	10
Art. 16 Procedure per inadempienze dei proprietari	10
TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE	11
SEZIONE I^ OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE	11
Art. 17 Oggetto delle concessioni	11
Art. 18 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie	11
Art. 19 Contemporanea presentazione di domanda	12
Art. 20 Rilascio delle concessioni	12
SEZIONE II^ DISPOSIZIONI GENERALI	12
Art. 21 Termine della concessione	12
Art. 22 Divieto di cessione	12
Art. 23 Riscossione corrispettivo di concessione	13
SEZIONE III^ PRESCRIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE	13
Art. 24 Diritti di terzi	13
Art. 25 Esecuzione lavori	13
Art. 26 Riparazione danni	13
Art. 27 Manutenzione dell'opera	13
Art. 28 Responsabilità del Concessionario	13
Art. 29 Danni all'opera	14
Art. 30 Esigenze idrauliche	14
Art. 31 Durata della concessione	14
Art. 32 Corrispettivo di concessione	15
Art. 33 Trasferimento della proprietà	15
Art. 34 Deposito cauzionale	15
Art. 35 Trascrizione ipotecaria	15
Art. 36 Spese dell'atto	16
Art. 37 Esecuzione lavori d'ufficio	16
Art. 38 Inizio ed ultimazione dei lavori	16

Art. 39 Revoca della concessione	16
Art. 40 Prescrizioni tecniche	16
Art. 41 Accesso ai lavori ed alle opere	16
Art. 42 Foro competente	17
<i>SEZIONE IV^ REGIME DEGLI SCARICHI NEI CANALI CONSORTILI E RELATIVI CONTRIBUTI</i>	17
Art. 43 Regime degli scarichi	17
<i>TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANISTORIE</i>	17
Art. 44 Censimento delle Opere	17
Art. 45 Domanda in sanatoria	17
<i>TITOLO V COMPENSORIO IRRIGUO E CATASTO CONSORZIALE</i>	18
Art. 46 Premessa	18
Art. 47 Catasto Irriguo	18
Art. 48 Schedari utenze	19
Art. 49 Rettifiche e Variazioni	19
Art. 50 Compensorio Irriguo	19
<i>TITOLO VI DISTRIBUZIONE IRRIGUA</i>	19
Art. 51 Distribuzione irrigua	19
Art. 52 Superfici minori	20
Art. 53 Piano di erogazione	20
Art. 54 Variazione piano di erogazione	21
Art. 55 Variazioni nel reparto irriguo	21
Art. 56 Consegna risorsa irrigua	21
Art. 57 Disponibilità risorsa irrigua	21
Art. 58 Fittuari	21
Art. 59 Riduzione e sospensione distribuzione irrigua	22
Art. 60 Dotazioni irrigue	22
Art. 61 Chiave elettronica	22
Art. 62 Dotazione chiave elettronica	22
Art. 63 Tariffazione	23
Art. 64 Manomissioni e danneggiamenti	23
Art. 65 Denuncia danneggiamento	23
Art. 66 Divieti	24
Art. 67 Accesso alle opere irrigue	24
Art. 68 Gruppo di consegna	24
Art. 69 Dispersioni di acqua	25
<i>TITOLO VII DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO</i>	25
Art. 70 Manutenzioni	25
Art. 71 Interferenze con l'esercizio irriguo	25
Art. 72 Manufatti privati	25
Art. 73 Inattività dei manufatti privati	26
Art. 74 Vigilanza delle attività irrigue	26
Art. 75 Personale stagionale	26
Art. 76 Responsabilità del personale	27
Art. 77 Sanzioni al personale	27
<i>TITOLO VIII POLIZIA IDRAULICA</i>	28
Art. 78 Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica	28
Art. 79 Divieti	28
Art. 80 Concessioni "Precarie"	29

Art. 81 Opere ed attività irrigue - responsabilità degli utenti	30
Art. 82 Responsabilità del Consorzio	31
Art. 83 Cessione di acqua	32
Art. 84 Spese	32
Art. 86 Verifica infrazioni al regolamento	33
Art. 87 Sanzioni	34
Art. 88 Pagamento della contribuzione	35

REGOLAMENTO DI BONIFICA IDRAULICA

TITOLO I ***ATTRIBUZIONE DEL CONSORZIO - LE OPERE***

Art. 1 Attribuzioni del Consorzio

Il Consorzio di Bonifica di Paestum in sinistra del fiume Sele, ha sede in Capaccio alla via Magna Graecia. E' stato costituito con Decreto Reale 25 Giugno 1926 al registro 12 – foglio 4685 e riclassificato di prima categoria in base all'articolo unico della legge 8 gennaio 1952 n. 32.

Art. 2 Opere di bonifica consorziali

Sono opere di bonifica consorziali: tutti gli impianti consorziali, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e relativi manufatti, nonché le canalizzazioni di adduzione delle acque per fini irrigui, tutte le opere di irrigazione, i manufatti di dispensa, le sistemazioni idrauliche ed idraulico-agraria.

Art. 3 Opere di bonifica di competenza privata

Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle minori atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

TITOLO II
CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO
PERTINENZE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 Occupazioni per lavori

Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti, necessarie per assicurare la conservazione delle opere di bonifica, sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 5 - Accesso ai fondi

Il personale dell'Ufficio Tecnico Agrario consorziale incaricato della attuazione di interventi di bonifica può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari. Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziale, di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

Art. 6 Servitù di mazzana

Salvi i casi di acquisizione al Demanio dello Stato specificatamente indicati con apposizione di termini o risultanti dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto o servitù di mazzana che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati.

Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito, sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale di vigilanza e di custodia. Per i canali incassati, la zona di rispetto è stabilita in metri 5 dal ciglio superiore della scarpata. Per i canali arginati, la zona di

rispetto è stabilita in metri 5 dal piede esterno dell'argine. Tale zona deve essere mantenuta anche in caso di allargamento dei canali.

In caso di costruzione di nuovi canali, di nuovi tratti di essi o di allargamento di canali già esistenti, s'intende che l'occupazione dei terreni all'uopo necessari viene fatta con la clausola della costituzione di servitù su detta zona. Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone e su quelle soggette a servitù di marezzana.

Art. 7 Compensi

Nessun compenso è dovuto per il deposito di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle zone soggette a servitù di marezzana, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici. Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

Art. 8 Manutenzione degli argini

Gli argini dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio. Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.

Art. 9 - Sbocchi di fossi privati

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consortile, deve essere realizzato in modo tale da non consentire l'introduzione nella stessa di terreni o materiali di risulta a seguito di smottamenti delle pareti.

Art. 10 Manutenzione delle opere private

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art. 140 del regolamento 8 maggio 1904 n. 368, l'art.14 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 e degli art. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942 n. 183.

Principalmente i proprietari o affittuari devono:

- a. tener sempre ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;
- b. aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi di acqua;
- d. tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgenti su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- e. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

Art. 11 Gravame a carico del fondo non più agricolo

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle. Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

Art. 12 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a. verificare eventuale necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
- b. emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera a);
- c. esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i consorziati e deliberare i provvedimenti relativi;
- d. progettare le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;
- e. determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.

Art. 13 Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati

I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:

- a. lavori di manutenzione ordinaria: espurgo dei fossi, lievi ritocchi di sponda, diserbo, estirpamento ceppaie, siepi, piante, rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori, piccole riparazioni di manufatti e simili;
- b. lavori di manutenzione straordinaria: quelli richiesti per una maggiore funzionalità dei fossi e consistenti nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;
- c. opere di nuova inalveazione: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad escavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Art. 14 Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria

I lavori privati di manutenzione ordinaria sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi di fossi comuni, dal ciglio del colatore fino alla metà del fosso, dovrà essere effettuata dal singolo frontista, salvo concordare con il possessore della sponda opposta la divisione dei

lavori in due tratti equivalenti così da procedere, come preferibile, al lavoro sulla intera sezione.

**Art. 15 - Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria
ed opere di nuova inalveazione**

I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Consorzio, il quale predispone la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario. In occasione della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza ed il controllo degli interessati e del Consorzio.

Art. 16 Procedure per inadempienze dei proprietari

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria che straordinaria, quanto di nuova inalveazione, il Consorzio - ravvisatane la necessità - procede coattivamente con le modalità seguenti:

- a. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria emette ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione dal competente Organo Regionale e/o autorità competente, il Consorzio di Bonifica - ai sensi della legge 12 febbraio 1942 n.183 - dispone per l'immediata esecuzione mediante cottimo fiduciario. Ultimato il lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in sei rate consecutive, sulla base della quota

spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10% per spese ed interessi di mora, oltre agli aggi d'esazione.

- b. Per le opere di nuova inalveazione, emessa l'ordinanza di esecuzione analoga a quella prevista alla precedente lettera a) e qualora gli interessati omettano di eseguire i relativi lavori, richiede al competente Organo Regionale e/o autorità competente l'autorizzazione prescritta dalla legge 12 febbraio 1942 n.183, ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante appalto o cottimo fiduciario. Per il rimborso delle spese procede poi secondo quanto fissato alla precedente lettera a). Ogni spesa sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo migliorato, previa iscrizione nel Registro tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai termini dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 29 luglio 1927 n.1509, convertito nella legge 5 luglio 1928 n.1760. Il Consorzio può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o differito.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

SEZIONE I^A OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

Art. 17 Oggetto delle concessioni

Possono formare oggetto di concessione, licenze precaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del presente regolamento le opere, gli atti o i fatti interessanti i canali consorziali e le loro pertinenze.

Art. 18 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria, deve farne regolare domanda in carta libera o compilando debitamente il fac-simile

predisposto, cui allegare versamento su conto corrente postale per le spese di istruttoria pratica. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusi e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento. Il termine del procedimento per il rilascio degli atti suddetti è fissato in giorni 90 dalla data di ricezione.

Art. 19 Contemporanea presentazione di domanda

Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.

Art. 20 Rilascio delle concessioni

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili in relazione ai quali la concessione viene rilasciata. Le condizioni particolari, riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n.368. Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

SEZIONE II^A DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 Termine della concessione

La concessione precaria ha termine o per decadenza, o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria. La revoca e la rinuncia dovranno essere notificati alla controparte mediante lettera raccomandata A.R.

Art.22 Divieto di cessione

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

Art. 23 Riscossione corrispettivo di concessione

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 32, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli secondo valori determinati periodicamente dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio.

SEZIONE III^A
PRESCRIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE

Art. 24 Diritti di terzi

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

Art. 25 Esecuzione lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale rimane il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

Art. 26 Riparazione danni

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non ottemperi, il Consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori.

Art. 27 Manutenzione dell'opera

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio, il Consorzio.

Art. 28 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

Art. 29 Danni all'opera

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

Art. 30 Esigenze idrauliche

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, totalmente, o parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 31 Durata della concessione

La concessione è accordata per una durata non superiore al decennio. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa

pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del concessionario, provvede d'ufficio, il Consorzio. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato o della Regione, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

Art. 32 Corrispettivo di concessione

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Art. 33 Trasferimento della proprietà

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare "ex novo" le condizioni del rilascio di una nuova concessione.

Art. 34 Deposito cauzionale

Il concessionario deve versare al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera; restituibile soltanto all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al successivo art.39), scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturati a favore del Consorzio stesso. Tale cauzione può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 35 Trascrizione ipotecaria

Il concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei

Registri Immobiliari. Nel caso in cui il concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

Art. 36 Spese dell'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del concessionario.

Art. 37 Esecuzione lavori d'ufficio

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

Art. 38 Inizio ed ultimazione dei lavori

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico consorziale per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

Art. 39 Revoca della concessione

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

Art. 40 Prescrizioni tecniche

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia nell'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata. Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari, fissate dal Consorzio nell'atto di concessione.

Art. 41 Accesso ai lavori ed alle opere

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate, alle

opere ed ai lavori, oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

Art. 42 Foro competente

Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Salerno.

**SEZIONE IV^A
REGIME DEGLI SCARICHI NEI CANALI CONSORTILI E RELATIVI
CONTRIBUTI**

Art. 43 Regime degli scarichi

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiama la normativa vigente.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 44 Censimento delle Opere

Il Consorzio con l'approvazione del presente regolamento, può in ogni momento provvedere al censimento delle opere di bonifica.

Art. 45 Domanda in sanatoria

Secondo le disposizioni del presente regolamento il consorziato dovrà formulare apposita domanda di concessione ad uso precario "in sanatoria" dalla quale, dovrà evincersi la compatibilità idraulica del manufatto stesso.

Tutte le opere incompatibili con il sistema idrografico dovranno essere rimosse.

REGOLAMENTO DI OPERE IRRIGUE

TITOLO V COMPENSORIO IRRIGUO E CATASTO CONSORZIALE

Art. 46 Premessa

Costituiscono comprensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

Art. 47 Catasto Irriguo

I terreni indicati all'articolo precedente sono iscritti nel Catasto irriguo consorziale il quale, diviso per " comprensori, reparti e aziende " , e' formato dai seguenti documenti:

A) Registro delle utenze, raggruppate per Comune censuario nel quale sono elencati i seguenti dati:

- 1) comprensorio;
- 2) Reparto - Azienda;
- 3) Ditta con indicazione dell'articolo catastale erariale;
- 4) Foglio di mappa;
- 5) Numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, qualità e classe;
- 6) Impianto irriguo aziendale;
- 7) Gruppo di consegna - numero matricola; corpo di acqua erogabile;
- 8) Contatore aziendale;
- 9) Apparecchiature.

B) Schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico. Ciascuna scheda contiene i dati di cui al punto A.

Art. 48 Schedari utenze

Il registro e lo schedario delle utenze vengono periodicamente aggiornati d'ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

In particolare i fittuari possono chiedere, a norma della legge 11/71 di essere iscritti nel catasto irriguo consortile.

Art. 49 Rettifiche e Variazioni

Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli interessati vanno fatte con indirizzata alla Presidenza del Consorzio recante la firma e la indicazione del domicilio e della residenza dell'istante e degli elementi su cui la richiesta si basa.

Art. 50 Comprensorio Irriguo

Con l'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili viene ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del catasto irriguo consorziale.

TITOLO VI

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 51 Distribuzione irrigua

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio dalle ore zero del primo aprile e termina alle ore 24 del trentuno ottobre di ciascun anno. Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentori di carattere ordinario e straordinario della rete, e con la disponibilità di acqua formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile della Deputazione Amministrativa consorziale, di anno in anno e su richiesta di gruppi di consorziati.

Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni. L'erogazione nel periodo novembre-aprile può comportare un eventuale canone suppletivo stabilito in base

alle spese sostenute dal Consorzio per la effettuazione del servizio.

Art. 52 Superfici minori

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo viene fatta di norma esclusivamente alle aziende agrarie. Nel comprensorio ove l'acqua è erogata a pressione e tubata può essere concesso l'estendimento alle superfici sino a 3000 mq, ove ciò non ostacoli il normale esercizio alle aziende in multi utenza.

Tale erogazione deve avvenire in presenza di un contalimitatore e secondo le indicazioni del Servizio Agrario Consortile.

Queste superfici a destinazione diversa dalla conduzione agricola (giardini, prati, orti ecc.) devono assoggettarsi a turnazione stabilita dall'ufficio irrigazione, il quale assegnerà le modalità, i tempi e gli orari, secondo le disponibilità accertate dall'Area Agraria.

In caso di carenza di acqua e, quindi, di turnazione della rete, saranno obbligate al turno ed al quadro orario anche le piccole proprietà, e se il turno capiterà nei giorni prestabiliti dalla precedente turnazione, esso non sarà recuperato.

Il proprietario che farà richiesta di estendimento dovrà comunicare l'intestazione catastale, il foglio e le particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, la qualità e classe ed il gruppo di consegna dal quale si vuole attingere l'acqua. Se l'estendimento riguarda terreni agricoli il richiedente dovrà certificare la propria posizione presentando attestato della camera di commercio dal quale dovrà risultare la iscrizione alle imprese agricole.

Art. 53 Piano di erogazione

Per la distribuzione dell'acqua sarà predisposto il piano di erogazione annuale che, tenendo conto delle disponibilità di acque e delle caratteristiche degli impianti pubblici a servizio dei diversi comprensori irrigui, stabilirà gli orari, i tempi e le modalità di esercizio.

Il piano di erogazione, approvato dall'Amministrazione consortile, nonché le modalità ed i criteri di accesso al servizio irriguo, saranno resi pubblici tempestivamente mediante manifesti affissi nei Comuni di erogazione.

Ogni consorziato può prendere visione del piano di erogazione in qualunque giorno, durante l'orario di ufficio.

Nelle zone servite dall'impianto a pressione è obiettivo finale la distribuzione a domanda e ai singoli gruppi di consegna.

Nelle more del completamento dell'impianto ed in particolare deficienza di acqua l'Amministrazione consortile si riserva di effettuare l'esercizio con il metodo del quadro orario.

Art. 54 Variazione piano di erogazione

Le variazioni al piano di erogazione dovranno essere richieste dai Consorziati alla Deputazione con istanza scritta entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Deputazione consorziale potrà ammettere la richiesta variazione, sentito il parere dell'Ufficio Agrario, qualora questa non porta pregiudizio ai contenuti od al Consorzio.

Art. 55 Variazioni nel reparto irriguo

E' in facoltà di ogni consorziato di chiedere varianti nell'uso dell'acqua trasportandola da fondo a fondo, da manufatti di consegna a manufatti di consegna, sempre nell'ambito di terreni iscritti al catasto consorziale e nei limiti del medesimo reparto d'irrigazione.

Tali domande saranno ammesse, sempre che non portino pregiudizio ai contenuti ed al Consorzio.

Queste domande dovranno essere rinnovate ogni anno nel termine indicato dall'ufficio Agrario.

Solo in casi eccezionali, previo parere del Settore Agrario e del Settore Tecnico del Consorzio, la Deputazione consortile potrà accogliere eventuali richieste di variazione tra diversi reparti irrigui.

Art. 56 Consegna risorsa irrigua

L'acqua che scorre nella rete di adduzione e di ripartizione è di proprietà del Consorzio. Quella che scorre all'uscita del manufatto è di proprietà degli utenti. Consegnata, pertanto l'acqua, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità inerente l'uso della stessa.

Nell'impianto a pressione si intende consegnata al gruppo di consegna.

Art. 57 Disponibilità risorsa irrigua

E' in facoltà della Deputazione Amministrativa di concedere, nei limiti delle disponibilità e delle portate delle condotte distributrici, acqua suppletiva, straordinaria, per le seconde colture determinando il contributo dovuto.

Art. 58 Fittuari

Le norme di cui innanzi valgono anche:

a) per i fittuari iscritti nel catasto consortile ai sensi dell'art. 20 L. 11.2.1971 n. 11;

b) per i fittuari non iscritti nel catasto consortile ai sensi della L. 11 febbraio 1971 n. 11 che comprovino tale qualità con documento che l'Amministrazione consortile riterrà idoneo.

Art. 59 Riduzione e sospensione distribuzione irrigua

Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Il Consorzio è fatto salvo da qualsiasi pretesa di piena fornitura del volume massimo annuo di base, essendo la distribuzione irrigua vincolata ai volumi derivabili dai corsi d'acqua del comprensorio.

Art. 60 Dotazioni irrigue

A ciascun consorziato viene normalmente assegnato in dotazione un volume massimo di base; i metri cubi "di base" vengono stabiliti di anno in anno dalla Deputazione consortile.

Il Consorzio tuttavia, nel caso vi sia la disponibilità, può assegnare un volume supplementare annuo il cui valore in metri cubi viene stabilito annualmente dalla Deputazione consortile.

Art. 61 Chiave elettronica

I contalimitatori sono provvisti di chiave elettronica per consentire il funzionamento.

Il consorziato deve custodire la chiave elettronica consegnatagli in uso, in perfetto stato di conservazione, senza danneggiarla o smarrirla, pena il rimborso del costo della stessa.

Il consorziato che riscontrasse problemi di funzionamento della chiave elettronica deve riconsegnarla agli uffici del Servizio Agrario, senza tentare di smontarla, ripararla o manomettere in gruppo di consegna in campo.

Art. 62 Dotazione chiave elettronica

Ciascun consorziato, per la ricarica del volume di base e dell'eventuale volume supplementare sulla chiave elettronica, deve recarsi presso gli uffici del Servizio Agrario, che eseguiranno la ricarica soltanto previa esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento dei canoni consortili di irrigazione e di bonifica.

Art. 63 Tariffazione

il Consorzio si riserva la piena ed incondizionata facoltà di applicare una tariffazione binomia, che tenga conto sia dei costi di investimento e di esercizio, sia dei volumi prelevati, ai fini di un più attento uso dell'acqua e di una più giusta ripartizione delle spese fra gli utenti di ciascuna azienda irrigua.

Art. 64 Manomissioni e danneggiamenti

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

Gli utenti, comunque, che provocano danni agli impianti consorziali, sia nei tratti in cui essi passano nel loro terreno, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente e comunque entro le 24 successive al danneggiamento, l'ufficio consorziale o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.

Art. 65 Denuncia danneggiamento

Allorquando l'utente viene a conoscenza di manomissioni o danneggiamenti di impianti od opere consortili su fondi di sua proprietà, e non da esso causati in modo accidentale, è tenuto obbligatoriamente a redigere denuncia del danneggiamento presso le locali forze di polizia, trasmettendo copia di tale atto al Consorzio, entro le successive 24 ore lavorative.

In caso di inottemperanza, gli oneri relativi al ripristino delle suddette attrezzature e/o opere, saranno a totale carico dell'utente stesso.

Qualora tale danno venisse provocato nel periodo irriguo, oltre alle spese di normale riparazione, la Deputazione consortile si riserva di addebitare all'utente gli eventuali maggiori oneri derivanti dal mancato servizio di irrigazione, qualora lo stesso dovesse interessare altri utenti estrani all'accaduto.

Le manomissioni e/o danneggiamenti delle opere irrigue, così come nel caso delle opere di bonifica idraulica, comportano un incremento di costi e di maggiori oneri manutentivi a carico dell'Ente consortile dovute agli interventi e le attività di manutenzione straordinaria necessaria al ripristino della funzionalità delle opere danneggiate.

Art. 66 Divieti

L'utente che agisce, in opposizione agli articoli precedenti e recasse danno all'attrezzatura del Consorzio o dei terzi, sarà responsabile dei danni medesimi così per fatto proprio, come per quello dei suoi dipendenti.

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, banchine ed i loro accessi, nonché i manufatti ed ogni opera relativa. E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.

Art. 67 Accesso alle opere irrigue

Gli utenti devono consentire l'accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentivi.

Essi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni. Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.

Gli utenti che hanno nel proprio terreno il gruppo di consegna multi utenza hanno l'obbligo di consentire l'accesso al contatore agli altri utenti interessati alla lettura del consumo effettuato di volta in volta.

Art. 68 Gruppo di consegna

Nella ipotesi in cui un gruppo di consegna serva più utenze anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive. Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spese degli utenti interessati, d'installare nuove apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà. Tutti i proprietari risponderanno solidalmente nei confronti dell'Ente per i consumi registrati al contatore.

Art. 69 Dispersioni di acqua

Ciascun utente sarà tenuto a provvedere, sotto la sua responsabilità, affinché non avvengano fughe d'acqua dei manufatti di dispensa che attraverseranno il suo fondo, nelle ore in cui l'acqua stessa compete ad altri. Egli avrà il diritto di sorvegliare, durante il suo orario, affinché non avvengano fughe o sottrazioni di acqua in suo danno.

Gli utenti serviti dall'impianto a pressione che intendono distribuire l'acqua a scorrimento debbono dotarsi di adatto dissipatore di carico.

TITOLO VII

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO

Art. 70 Manutenzioni

La manutenzione della rete e delle apparecchiature fisse e mobili viene fatta a cura del Consorzio.

Allo scopo di consentire la tempestiva distribuzione dell'acqua, nell'eventualità di anticipato inizio della stagione di irrigazione, i lavori di manutenzione della rete devono essere completati entro il 31 Marzo di ciascun anno.

Art. 71 Interferenze con l'esercizio irriguo

Nel caso che opere o piantagioni del consorziato dovessero arrecare danni alla rete irrigua, alle apparecchiature o alle opere in genere, il proprietario interessato sarà invitato a provvedere immediatamente alla eliminazione degli inconvenienti.

Qualora l'intimato non provveda nel termine assegnatogli, vi provvederà il Consorzio, ponendo la relativa spesa a carico del proprietario, con iscrizione a ruolo.

Art. 72 Manufatti privati

L'acqua viene consegnata ai singoli utenti, ai manufatti costruiti dal Consorzio lungo la rete di dispensa.

Tuttavia, quando non vi sia pregiudizio per i contenuti e per il Consorzio, può essere permessa sulla rete di dispensa la costruzione di altri manufatti di dispensa, che si definiranno " privati ".

La spesa per la costruzione dei manufatti di dispensa sarà a carico esclusivo del richiedente e le opere verranno eseguite dall'Ufficio Tecnico Consorziale.

Il richiedente dovrà fare, entro giorni 15 dalla comunicazione della concessione, il deposito presso il Tesoriere dell'importo preventivato, salvo conguaglio dopo l'esecuzione dell'opera. La mancanza di deposito entro il termine stabilito, si intenderà come rinuncia alla concessione medesima. E' ammesso un solo tipo di manufatti di dispensa, quello, cioè, previsto dal progetto generale dell'impianto.

La concessione dei manufatti di dispensa privati dovrà essere fatta con riguardo alla compilazione dell'orario di irrigazione.

Art. 73 Inattività dei manufatti privati

Nel caso i manufatti privati autorizzati rimarranno inattivi per due periodi irrigui consecutivi, il Consorzio potrà ordinare la eliminazione a spese del consorziato. Qualora questi non ottemperi, vi provvederà il Consorzio a spese dell'interessato con iscrizione a ruolo.

Art. 74 Vigilanza delle attività irrigue

Per vigilare all'osservanza del Regolamento e per curare la distribuzione dell'acqua ai Consorziati vengono individuati dalla Deputazione consorziale dei guardiani con la qualifica di acquaioli, una parte dei quali e' investita dell'autorità di guardia giurata.

Tutto il personale dovrà essere in grado di disimpegnare qualunque mansione dovesse essergli affidata e di scambiarsi reciprocamente gli incarichi.

Sono mansioni comuni al personale:

- a) la sorveglianza dei gruppi di sollevamento e della rete adduttrice e distributrice;
- b) le piccole riparazioni;
- c) la tenuta del registro delle utenze;
- d) la compilazione delle bollette orarie;
- e) l'individuazione delle inosservanze del presente regolamento con l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

Art. 75 Personale stagionale

Il Consorzio potrà avvalersi di personale stagionale la cui durata è in funzione delle necessità lavorative ed ad insindacabile giudizio della Deputazione Amministrativa dell'Ente.

La retribuzione sarà calcolata tenendo conto del rispetto dei relativi contratti di lavoro.

Alla fine della stagione si provvederà alla liquidazione in analogia ai casi previsti dagli accordi sindacali.

Nei restanti mesi dell'anno potranno essere nominati uno o più custodi delle macchine e delle attrezzature, e per dette incombenze percepiranno il relativo salario secondo i patti di lavoro vigenti.

Art. 76 Responsabilità del personale

Il personale non dovrà avere relazioni di affari con alcuno degli utenti, nè con altri aventi interessi con il Consorzio e non potrà avere maneggio di denaro; dovrà dedicarsi esclusivamente al disimpegno delle mansioni per cui viene assunto e non potrà esercitare altre incombenze all'infuori di quelle a ciascuno affidate.

Art. 77 Sanzioni al personale

La mancanza di uno degli obblighi previsti dal presente Regolamento, lo stato di ubriachezza o l'usare modi scorretti verso i superiori o verso qualunque persona, darà luogo alle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) sanzione pecuniaria, che sarà determinata dalla Deputazione Consorziale a seconda della gravità dell'accaduto, fermo l'obbligo di prestar servizio;
- c) licenziamento.

Le ammonizioni saranno elargite dai competenti uffici Consortili, mentre le restanti sanzioni sono di esclusiva competenza della Deputazione consorziale.

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

TITOLO VIII POLIZIA IDRAULICA

Art. 78 Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

Art. 79 Divieti

Sono vietati in modo assoluto, rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica, le seguenti attività:

1. qualsiasi immissione di sostanze solide o liquide diverse dal normale deflusso di acque di bonifica (letame e deiezioni animali, acque reflue, scarichi civili ed industriali, etc.);
2. qualsiasi piantagione o coltivazione o movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto (marezzane);
3. qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette;
4. costruzione di qualsiasi fabbricato non compreso nel successivo punto 3) dell'art.80 del presente regolamento di polizia idraulica;
5. la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di m.50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
6. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, o in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
7. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;

8. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
9. qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
10. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
11. l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate od altre dipendenze delle opere stesse;
12. qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;
13. la costruzione di varchi, cavedani o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
14. l'attraversamento degli alvei, dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;
15. la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali.

Art. 80 Concessioni "Precarie"

E' vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo titolo III del presente Regolamento:

1. variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
2. costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
3. costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di quella regolata nel presente Regolamento o secondo le disposizioni consortili;
4. scavare maceratoi a distanza minore di m.12 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini ed introdurre, nei canali, l'acqua di vuotatura dei maceri;

5. derivare o prelevare acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
6. immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura;
7. immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
8. costruire rampe di ascesa ai corpi nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
9. transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di qualsiasi genere;
10. estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
11. depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalle autorità preposte al controllo sanitario e di qualità delle acque e se non sono state adottate tutte, indistintamente, le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Art. 81 Opere ed attività irrigue - responsabilità degli utenti

Gli utenti sono responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno.

In particolare per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente/conducente deve provvedere a:

- sistemare, mantenere e pulire la rete irrigua ed i manufatti di competenza privata;
- sistemare convenientemente le parcelle irrigue, in modo da assicurare il migliore e il più razionale adacquamento;
- mantenere in efficienza le proprie apparecchiature di distribuzione;
- impiegare per le adacquature personale formato, assicurandone la presenza costante sul campo;
- curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi;

E' altresì espressamente vietato:

- procurare manomissione o danneggiamento alle opere consortili ;
- effettuare irrigazione con il metodo a scorrimento senza l'utilizzo del dissipatore;
- effettuare irrigazione con il metodo ad aspersione con l'utilizzo di sistemi a carro-bobina con tubo avvolgibile (Ruota di irrigazione), ad una velocità di avanzamento minore di 15,00 mt/ora.

L'utente che pratica l'irrigazione con acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento o per qualsiasi altra causa, ne derivassero a terzi.

Ogni utente/connettore delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni verso la rete consortile, in particolare per quanto riguarda la raccolta delle acque di sgrondo sia di natura irrigua che meteorica, nonché inoltre indirizzare gli eventuali colli irrigui, se non utilizzati da altri utenti, in canali con continuità idraulica o con scarico.

Per tutti i manufatti consortili, siano essi insistenti su aree di proprietà del Consorzio o su aree soltanto gravate di servitù, è proibita qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati i manufatti, nonché le apparecchiature relative.

Resta espressamente vietato:

1. eseguire i lavori che danneggiano le opere del Consorzio;
2. collocare piante che, in qualsiasi modo, possono arrecare danno allo impianto; sono tollerate le piante esistenti, sempre che non rechino danno alle opere consortili e non ostacolino il libero deflusso delle acque;
3. manovrare o manomettere qualunque meccanismo che regola le acque consortili;
4. aprire fossi di scolo che non siano a distanza legale dalle aree espropriate dal Consorzio;

Art. 82 Responsabilità del Consorzio

Il Consorzio è responsabile della gestione della rete consortile e della corretta e razionale distribuzione della risorsa irrigua, così come previsto dal presente regolamento.

Nessuna responsabilità può essere imputata al Consorzio per:

- concreta disponibilità e continuità dell'erogazione irrigua;

- qualità dell'acqua per i diversi usi agricoli;
- guasti e/o rotture accidentali e non prevedibili alle opere di derivazione, agli impianti di sollevamento e alle reti di distribuzione che comportino la mancata o ridotta erogazione dell'acqua;
- per gli interventi urgenti e non differibili necessari per la sistemazione e/o riparazione dei guasti e/o rotture predette;
- per gli interventi di parzializzazione e/o riduzione delle portate irrigue nei canali, attivati a seguito di eventi meteorici o per l'attivazione di stati di pre-allerta o allarme da parte delle autorità competenti in materia di tutela della pubblica incolumità.
- deviazioni o utilizzi di acqua senza autorizzazione operati da terzi o da altri utenti.

Non possono essere altresì imputate alcune responsabilità al Consorzio in merito a:

- qualsiasi danno arrecato ai manufatti, oppure, pertinenze o impianti consorziali, causati da terzi e/o ignoti;
- per danni arrecati da parte degli utenti a terzi per effetto di un non corretta gestione della pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Relativamente alla qualità delle acque irrigue distribuite all'utenza, il Consorzio metterà a disposizione dell'utenza stessa, i risultati della attività di monitoraggio qualitativo che svolge indicando sia i periodi che le località di monitoraggio.

Art. 83 Cessione di acqua

E' assolutamente vietata la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi anche se appartenenti a consorziati ricadenti nel comprensorio irriguo.

Qualora l'utente non intende servirsi di tutta o di parte dell'acqua assegnata al fondo di sua pertinenza deve darne immediata comunicazione al personale addetto alla distribuzione.

E' facoltà della Deputazione Amministrativa, senza pregiudizio degli utenti o del Consorzio, di cedere dell'acqua disponibile a chi ne facesse domanda a quelle condizioni che essa reputerà migliori nell'interesse del Consorzio.

Art. 84 Spese

Le spese che si rendessero necessaria per i lavori di modifica e di demolizione delle opere e delle piantagioni ritenute dannose alla rete ed alle apparecchiature consortili, saranno a carico del proprietario dell'opera da modificare o demolire e l'importo relativo sarà passato in riscossione a mezzo ruoli di contribuenza.

Art. 85 uso dei contalimitatori

Per garantire un corretto utilizzo del contalimitatore, è necessario ed obbligatorio :

- a) utilizzare il contalimitatore solo ed esclusivamente con l'ausilio della chiave elettronica;
- b) allorché si è conclusa l'operazione di adattamento, occorre sempre lasciare libera l'uscita del contalimitatore, non omettendo di disinserire la tubazione;
- c) ad inizio irrigazione, aprire prima la saracinesca della propria utenza, solo successivamente inserire la chiave nel contalimitatore al fine di mettere in funzione l'elettrovalvola di inizio servizio;
- d) a fine irrigazione, inserire la chiave nel contalimitatore per chiudere l'elettrovalvola e solo successivamente chiudere la saracinesca della propria utenza;

Art. 86 Verifica infrazioni al regolamento

Per il buon funzionamento della pratica irrigua e per la corretta conservazione delle opere di bonifica, il Consorzio mette a disposizione degli utenti, dei preposti con la funzione di addetti alla distribuzione dell'acqua di irrigazione ("acquaioli") e dei dipendenti investiti dall'autorità di guardia giurata. Tali figure, distribuite in modo opportuno nell'ambito del comprensorio irriguo, sono coloro cui gli utenti devono far capo per eventuali controversie. Il preposto, come guardia giurata, comunicherà al Presidente, a mezzo di notifica specificata e da lui sottoscritta, tutte le infrazioni al presente regolamento che si verificheranno nell'ambito del comprensorio irriguo e di bonifica.

Le infrazioni al presente regolamento, costituiscono danno grave per il Consorzio e risultano lesivi degli interessi di tutti i consorziati, rappresentando di fatto maggiori oneri manutentivi a carico dei consorziati stessi.

Il Presidente ratificherà il provvedimento disciplinare e lo invierà per la notifica, ai sensi della normativa vigente, al contravventore, indicando in essa anche le modalità per eventuali ricorsi ed opposizioni.

Le contravvenzioni verranno rimosse dalla Segreteria del Consorzio sotto forma di conciliazione ed mezzo di versamento su conto corrente postale dedicato, entro quindici giorni dalla data della notifica. Oltrepastato tale periodo, senza la risoluzione della controversia, essa verrà inserita, per riscossione, nei ruoli esecutivi di contribuzione ordinari e straordinari, maggiorata degli interessi e di eventuali oneri accessori.

Art. 87 Sanzioni

Le contravvenzioni poste a carico dell'utente per infrazioni al presente Regolamento sono così distinte:

1. da € 50,00 a € 200,00, qualora l'utente venga sorpreso a prelevare acqua dal manufatto di dispensa in condizioni diverse da quelle prescritte dal personale del Consorzio e previste nel Piano di Irrigazione o secondo le disposizioni del competente Servizio Area Agraria (così come ai sensi dell'art. 81 in merito al mancato utilizzo del dissipatore e/o alla velocità di avanzamento della ruota di irrigazione);
2. da € 50,00 a € 200,00, qualora l'utente disattenda quanto previsto dall'art.85 in merito al corretto utilizzo del contalimitatore per la distribuzione della risorsa irrigua;
3. da € 50,00 a € 200,00, qualora l'utente irrighi o ceda l'acqua di sua spettanza a terreni diversi da quelli di sua proprietà od aventi diritto;
4. da € 50,00 a € 200,00, oltre il ripristino delle strutture danneggiate, qualora l'utente danneggi le attrezzature irrigue (gruppi di consegna, contalimitatori, etc.);
5. da € 50,00 a € 200,00, qualora l'utente disattenda quanto previsto dagli artt. 79 e 80 in merito ai divieti posti al fine della conservazione delle opere di bonifica.

Gli importi previsti si intendono raddoppiati in caso di recidiva.

Alla terza infrazione grave nel corso dell'ultimo triennio, la Deputazione Amministrativa può predisporre un'azione legale accessoria, oltre che predisporre la sigillatura della presa d'acqua dell'impianto consortile.

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia, relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti, sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, nonché:

- nell'articolo 632 C.P. (deviazione di acque);
- nell'art.635 C.P. (danneggiamenti);
- negli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque);
- nell'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose);

- nell'articolo 249 del T.U. 27 luglio 1934 n.1265 (legge sanitaria);
- negli articoli 6, 9, 10 della legge 8 ottobre 1931 n.1604 (sulla pesca);
- *oltre tutta la normativa vigente qui non espressamente indicata.*

Art. 88 Pagamento della contribuenza

L'utente il cui fondo è ricompreso nel comprensorio irriguo del Consorzio ed è servito da una qualsiasi forma di impianto atto a consentire l'irrigazione dei fondi, è tenuto al pagamento della relativa contribuenza per l'irrigazione, nonché per la bonifica, sempreché ricadenti nel comprensorio di bonifica idraulica, determinata secondo i criteri ed i parametri contenuti nel vigente Piano di Classifica.

La riscossione degli importi dovuti per la contribuenza avviene a seguito dell'emissione degli appositi ruoli con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. L'utente che dovesse risultare moroso nel versamento della contribuenza consortile, oltre che soggetto dalla specifica normativa in materia di riscossione dei tributi, rimane esposto al provvedimento di distacco d'ufficio dall'impianto di irrigazione consortile.

In particolare, l'utente non in regola con il pagamento dei contributi consortili, verrà invitato, dai competenti uffici a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente. Qualora, non provveda al pagamento, il Servizio agrario, senza ulteriore avviso, procederà al distacco d'ufficio dei terreni dell'utente moroso, dall'impianto di irrigazione consortile mediante sigillatura delle relative opere di presa o, comunque, attraverso ogni intervento tecnico atto ad impedire l'utilizzo della rete irrigua dell'Ente.

La spesa per le operazioni di distacco sarà a carico esclusivo del consorziato moroso e verrà riscossa a mezzo ruoli.

L'utente che non avrà provveduto, in via spontanea, a versare quanto dovuto al Consorzio per la contribuenza consortile, decorsi trenta giorni, sarà tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% del contributo non versato a titolo di legittimo ristoro del danno economico derivante all'Ente dal dilatarsi dei tempi della riscossione previsti.

In caso di riscossione coattiva a mezzo Concessionario abilitato, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà elevata al 20% del contributo non versato a titolo di ristoro del danno economico derivante all'Ente dal maggior costo della riscossione coattiva e dell'ulteriore dilatarsi dei tempi della stessa riscossione.

Il Consorzio si riserva tutte le azioni di legge per il recupero della contribuzione non versata e di quella futura che maturerà.

Qualora nonostante l'esecuzione del distacco di ufficio, l'utente dovesse arbitrariamente ed in modo furtivo continuare ad utilizzare la risorsa idrica presente nell'impianto irriguo del Consorzio, verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto d'acqua e subirà la sanzione massima prevista dal presente regolamento.

Il provvedimento di sospensione cessa "ispo iure", appena l'utente si sarà nesso in regola con i pagamenti.

19.04.2010

N. 104 - Modifiche al "Disciplinare canoni concessori - Settore Agrario Consortile".

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- UDITO il Presidente;
- PREMESSO:
 - Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati N. 20 del 26.06.2008 è stato approvato il Regolamento di Bonifica Idraulica e delle Opere Irrigue e di Polizia Idraulica;
 - Che detto Regolamento, ai Titoli III e VIII, stabilisce le norme per il rilascio delle Concessioni precarie;
 - Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 23.07.2009 è stato approvato il "Disciplinare Canoni di Concessione - Settore Agrario Consortile", redatto dall'Area Agraria consortile;
 - Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 08.10.2009 sono state approvate le modifiche apportate al predetto Disciplinare, al fine di uniformare i valori alle variazioni predisposte dall'Ufficio Tecnico Erariale della Provincia di Salerno;
- CONSIDERATO che necessita redigere un Disciplinare canoni concessori che preveda una ulteriore casistica, oltre che aggiornati i valori dei canoni;
- VISTO l'allegato Disciplinare, all'uopo predisposto dalla competente Area;
- RITENUTOLO meritevole di approvazione;
- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Approvare, come in effetti approva, per quanto espresso in narrativa, il "Disciplinare canoni concessori - Settore Agrario Consortile", come modificato dalla competente Area Agraria consortile, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- Mandare al Presidente per ogni conseguente adempimento.



84040 Capaccio Scalo li _____
Via Magna Graecia, 341
Tel. 0828/725038 – 725577
Fax 0828 – 724541
Cod. Fisc. 81000270652
E- mail: v. sito
Internet: www.bonificapaestum.it

Prot. n. _____

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: **Settore Agrario Consortile: Disciplinare canoni di Concessione.**

Premesso Che :

- in data 26/06/2008 è stato approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 20, il Regolamento di Bonifica idraulica e delle Opere Irrigue e di Polizia Idraulica;
- detto Regolamento, nella fattispecie al Titolo III ed VIII, norma il rilascio delle Concessioni precarie;
- con Delibera Commissariale n. 63 del 23/07/2009 è stato redatto un primo Disciplinare canoni concessori;
- alla luce delle esperienze acquisite è risultato necessario redigere un Disciplinare canoni concessori che prevede una ulteriore casistica oltre che aggiornati valori dei canoni.

OGGETTO DEL DELIBERATO

Per quanto sopra, si richiede l'adozione del disciplinare di seguito allegato.

Cordiali saluti

Il Dirigente Area Agraria
Dott. Michele Marino

DISCIPLINARE CANONI DI CONCESSIONE

Il Regolamento di Bonifica idraulica e delle Opere Irrigue e di Polizia Idraulica, approvato con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 20 del 26/06/2008 e nella fattispecie al Titolo III ed VIII, disciplinano tutti gli aspetti delle Concessioni precarie.

In modo specifico si citano gli artt. 31 e 32, che regolamentano la durata ed il corrispettivo per la concessione precaria rilasciata:

Art. 31 Regolamento Irriguo - Durata della concessione

La concessione è accordata per una durata non superiore al decennio. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del concessionario, provvede d'ufficio, il Consorzio. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato o della Regione, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

Art. 32 Regolamento Irriguo - Corrispettivo di concessione

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico di bonifica sono determinati come segue:

A. USO ORTIVO E CORTILIZIO ED AREA ESPOSITIVA

A.1 orti ad uso domestico, aree cortilive e giardini domestici, nonché aree espositiva.

Determinati in modo progressivo per singoli scaglioni:

- superficie \leq 150 mq pari ad 0,95 €/mq anno
- superficie 151 – 500 mq pari ad 0,33 €/mq anno
- superficie 501 – 1000 mq pari ad 0,16 €/mq anno
- superficie \geq 1000 mq pari ad 0,075 €/mq anno

Gli importi derivati dall'applicazione dei canoni relativi alla precedente voce A.1, risultano diversificati per i vari Comuni del comprensorio, in ragione dei seguenti coefficienti cui occorre moltiplicare gli importi determinati:

- Agropoli : 0,80
- Albanella : 0,80
- Altavilla : 0,60
- Capaccio : 1,00
- Cicerale : 0,80
- Giungano : 0,80
- Ogliastro C. to : 0,80
- Roccadaspide : 0,80
- Serre : 0,60

A.2 occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili:

- 70 % del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;

B. OCCUPAZIONE CON MANUFATTI E SCARICHI:

B.1 da abitazioni civili: 70,00 €/anno per acque meteoriche, 130,00 €/anno per acque depurate;

B.2 da aree pubbliche: 200,00 €/anno per acque meteoriche, 300,00 €/anno per acque depuratori urbani;

B.3 da insediamenti industriali: 300,00 €/anno per acque meteoriche, 450,00 €/anno per acque depurate;

C. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI:

C.1 utenze generiche (gas, acqua, luce, fognature, telefono, ect.) aeree e/o sotteranee : 1,50 €/ml per linee interrato, 1,00 €/ml per linee aeree. Quota minima pari a 65,00 €/anno per ogni attraversamento;

C.2 attraversamenti aree demaniali: 35,00 €/anno quota fissa per attraversamenti fino a 5 metri lineari (10 mq) a cui si aggiunge 2,00 €/anno per ogni metro lineare di sviluppo in più rispetto ai primi 5.

D. PONTI E RAMPE DI ACCESSO PER STRADE PRIVATE:

D.1 ponti privati ciclabili o ponti stradali: 40,00 €/anno quota fissa per attraversamenti fino a 5 metri lineari di sviluppo in asse canale, cui occorrono aggiungere 10,00 €/anno per ogni metro lineare di sviluppo in più rispetto ai primi 5;

D.2 strade arginali e rampe di collegamento private 80,00 €/anno fino a 0,50 chilometri, 10,00 €/anno in più per ogni 0,10 chilometri eccedente;

E. ALTRE OCCUPAZIONI CON MANUFATTI E OPERE VARIE:

- E.1 chiosco fisso e similari: 22,00 €/mq anno;
- E.2 chiosco mobile (furgoni): 18,00 €/mq anno o frazione di anno. Si precisa che la superficie occupata sarà pari al doppio dell'effettiva superficie di ingombro dell'automezzo.
- E.3 cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 400,00 €/anno quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilizie;
- E.4 depuratore: 500,00 €/anno fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilizie;
- E.5 pali: 80,00 €/anno per i primi due, per ogni palo in più si aggiungono €/anno 20,00.
- E.6 tralicci e antenne: 170,00 €/anno per i primi due per ogni traliccio o antenna in più si aggiungono €/anno 35,00;
- E.7 opere di cantierizzazione: 126,00 €/anno (€ 10,50 per ogni mese o frazione di mese) per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;
- E.8 cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 75,00 €/anno e 10,00 €/anno per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 150,00 €/anno e 10,00 €/anno per ogni metro quadrato eccedente;
- E.9 intubamento canalette: fino a 100 m/l: €50,00 annuo e 2,00 €/anno per ogni metro lineare eccedente.

**Il Dirigente Area Agraria
Dott. Michele Marino**

